

**PARERE MOTIVATO
n. 130 in data 21 giugno 2016**

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità per la Variante al Piano degli Interventi area Gasparello. Comune di Casale sul Sile (TV).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
- l’art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all’art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l’uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 12 del medesimo D.lgs;
- l’art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l’individuazione dell’Autorità Competente a cui spetta l’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 21 Giugno 2016 come da nota di convocazione in data 17 Giugno 2016 prot. reg.237951;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Casale sul Sile con nota del 11/03/2016 acquisita al protocollo regionale al n. 103158 del 15/03/2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante al Piano degli Interventi area Gasparello;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Parere n.4714 del 19.04.16 della Direzione Generale Archeologia – Soprintendenza Archeologia del Veneto assunto al prot. reg. al n.152856 del 19.04.16 che di seguito si riporta:

Si fa riferimento a quanto in oggetto, alla nota della Regione del Veneto prot. n. 138937 del 8.4.2016, assunta agli atti con prot n. 4404 del 12.4.2016, e alla nota del Segretariato Regionale MiBACT per il Veneto prot. n. 1057 del 18.1.2016, esaminata la documentazione allegata e ravvisato l'interesse prevalente di codesta Soprintendenza, si comunica quanto segue ai fini dell'espressione complessiva del parere.

L'area in oggetto non è interessata da provvedimenti di tutela né da analoghi procedimenti *in itinere*, ai sensi del decreto legislativo 42/2004, parte seconda e parte terza, di competenza di questa Soprintendenza.

Si rileva, tuttavia, che l'area risulta a rischio archeologico, tenuto conto del fatto che rientra in un territorio intensamente frequentato in età antica nonché posto in prossimità del delicato margine orientale dell'ipotizzata suddivisione agraria regolare di età romana, nota come centuriazione di Altino (Mengotti C. 1989, *Altino*, in *Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano – il caso veneto*, Modena, pp. 167-171, in partic. fig. 139).

In base a tali valutazioni, questa Soprintendenza chiede di ricevere il progetto di intervento nell'area per le valutazioni di competenza e fa presente sin d'ora che, in caso di lavori pubblici, si applica quanto previsto dal d.lgs. 163/2006, artt. 95-96, in materia di archeologia preventiva.

- Parere n.49622 del 4.05.16 assunto al prot. reg. al n.174383 del 4.05.16 dell'ULSS 9 che di seguito si riporta:

In riferimento all'oggetto, esaminata la documentazione tecnica pervenutaci con Vs nota prot. 138937 a noi pervenuto in data 08.04.2016, si esprime parere favorevole esclusivamente per quanto di propria competenza. Sono fatti salvi i pareri obbligatori per legge di enti e servizi competenti in materia.

- Parere n.8063 del 12.04.16 assunto al prot. reg. al n.180311 del 9.05.16 della Soprintendenza belle arti e paesaggio che di seguito si riporta:



Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla nota della Regione Veneto n. 0138937 del 08-04-2016 (qui pervenuta in data 08-04-2016 ed assunta a protocollo d'Ufficio n. 0008063 del 12-04-2016) con cui l'Amministrazione regionale ha messo a disposizione nella *repository* web i relativi elaborati, questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Ambientale Preliminare e la documentazione inerente al suddetto piano.

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 26 del 14/05/2012 del Direttore Regionale per i beni paesaggistici del Veneto, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

la presente verifica di assoggettabilità si riferisce ad intervento relativo ad un contesto già edificato che rispetto alla situazione attuale dei luoghi, considerate la riduzione dei volumi, le caratteristiche dei fabbricati e il lieve aumento delle superfici libere, risulterebbe essere migliorativo rispetto allo stato di fatto.

Si ritiene pertanto che l'esame e la valutazione dell'intervento sia da valutarsi correttamente alla scala del progetto architettonico e non a quella del piano territoriale.

Vista altresì la nota n. 4714 del 19-04-2016 con la quale la Soprintendenza Archeologia del Veneto ha comunicato quanto segue:

L'area in oggetto non è interessata da provvedimenti di tutela né da analoghi procedimenti in itinere, ai sensi del decreto legislativo 42/2004, parte seconda e parte terza, di competenza di questa Soprintendenza.

*Si rileva, tuttavia, che l'area risulta a rischio archeologico, tenuto conto del fatto che rientra in un territorio intensamente frequentato in età antica nonché posto in prossimità del delicato margine orientale dell'ipotizzata suddivisione agraria regolare di età romana, nota come centuriazione di Altino (Mengotti C. 1989, Altino, in *Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano – il caso veneto*, Modena, pp. 167-171, in partic. fig. 139).*

In base a tali valutazioni, questa Soprintendenza chiede di ricevere il progetto di intervento nell'area per le valutazioni di competenza e fa presente sin d'ora che, in caso di lavori pubblici, si applica quanto previsto dal d.lgs. 163/2006, artt. 95-96, in materia di archeologia preventiva.

In base a quanto esposto, vista la nota di coordinamento n. 16419 del 21-12-2015 del Segretariato Regionale, la scrivente Soprintendenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2, lett. e) del D.P.C.M. 171/2014, non ravvisa la necessità di sottoporre il Piano Urbanistico Attuativo in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

- Parere n.184534 dell'11.05.16 assunto al prot. reg. al n.184534 dell'11.05.16 dell'Autorità di Bacino del Fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza che di seguito si riporta:



Con riferimento alla richiesta di parere finalizzata alla Verifica di Assoggettabilità in oggetto, si premette, riguardo alla competenza amministrativa della scrivente in materia ambientale, che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota 10 marzo 2016 n. 4570, ha chiarito che, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 51 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221, le Autorità di Bacino Regionali e Interregionali «debbono continuare ad operare per garantire il corretto esercizio delle funzioni ad esse attribuite». Inoltre, l'Autorità di Bacino del fiume Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, con nota 23 marzo 2016 n. 737/1.12, ha ribadito che l'attività delle Autorità di Bacino Regionali e Interregionali debba continuare in pendenza dell'attivazione delle Autorità di Bacino Distrettuali previste dallo stesso art. 51 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221 succitato.

Ciò premesso, il parere richiesto attiene, per quanto di competenza, agli aspetti inerenti la pianificazione di bacino e, in particolare, all'accertamento della conformità degli interventi da realizzare rispetto alle norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza.

Con riguardo ai contenuti della documentazione presentata, in considerazione delle conoscenze acquisite dal citato PAI e visti i relativi elaborati cartografici (Carta della Pericolosità idraulica PER-17-CTR), si rileva che l'area oggetto della Variante al Piano degli Interventi denominata "Area Gasparello" non risulta inserita tra quelle classificate a pericolosità idraulica, ma posta in prossimità di una zona che è stata allagata durante gli eventi alluvionali del 26 settembre 2007, come indicato nella tavola che si allega alla presente.

Pertanto, non sussistendo allo stato attuale condizioni di pericolosità note, né vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino, non si ravvisano effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante in oggetto.

- Parere n.45836 del 9.05.16 assunto al prot. reg. al n.184971 dell'11.05.16 dell'ARPAV di Treviso che di seguito si riporta:



In riferimento alla Vs nota Prot. n.138937 del 08/04/2016, esaminata la documentazione fornita, si evidenziano di seguito gli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Piano.

La relazione ambientale presentata per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale relativo alla componente **suolo** e sottosuolo e non considera la Carta dei suoli in scala 1:50.000 della provincia di Treviso (ARPAV, 2008). La descrizione degli impatti potenziali e le relative azioni di mitigazione risultano carenti, in quanto non viene specificato a quanto ammonta la superficie impermeabilizzata prima e dopo l'intervento, presupposto essenziale per valutare l'entità dell'impatto.

Inoltre, nel paragrafo 3.4 "Suolo e sottosuolo" (pag. 18) si fa riferimento a generici "rischi connessi alla natura dei suoli", alla loro classificazione sismica, alla presenza di cave e discariche e non si evidenzia come il consumo di suolo, inteso come interventi che eliminano o impermeabilizzano la superficie terrestre, rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale in quanto compromette il suo ruolo ecosistemico e le funzioni dal suolo supportate quali:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

Nella relazione ambientale, al paragrafo 2.1 "Individuazione dell'ambito d'intervento e delle sue caratteristiche", non viene fornita una dettagliata analisi dello stato del sito, non vengono descritte le condizioni in cui si trova il luogo (si fa riferimento alla presenza di edifici industriali dismessi in uno stato di degrado senza specificare lo stato del suolo) e si può solo supporre che attualmente sia totalmente (o quasi) impermeabilizzato. Si fa presente che vista la presenza di un opificio dismesso al termine delle demolizioni deve essere valutata dall'amministrazione Comunale la necessità di procedere al prelievo ed analisi di campioni del fondo e pareti di scavo per verificare l'assenza di contaminazione.

Dalle considerazioni espresse ai paragrafi 6.4 "Valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione della variante al piano degli interventi" (pag. 61) e 7 "Conclusioni" (pag. 66) risulta poco chiaro come e di quanto si modifica la superficie impermeabilizzata del sito (a pag. 62 si afferma che non vi è nuovo consumo di suolo). L'impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo determina infatti l'eliminazione della quasi totalità delle funzioni sopra elencate (e riconosciute dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo COM/232/2006), che costituiscono veri e propri servizi per la collettività e l'ambiente (servizi ecosistemici).

In sintesi, nell'ipotesi che non vi sia ulteriore nuovo consumo di suolo rispetto alla situazione esistente, si esprime un parere complessivamente positivo circa l'impatto che il Piano ha sul suolo, anche in considerazione del fatto che gli obiettivi proposti appaiono coerenti con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in particolare quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera d) "utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente".

Nel caso in cui ci sia un aumento della superficie occupata da nuove edificazioni, si ritiene necessario evidenziare l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. eliminazione dalla pianificazione esistente di una pari superficie soggetta nuove edificazioni) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale.

Si invita infine ad individuare nel Piano tutte le azioni atte a ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.) nella realizzazione degli interventi definiti dal Piano stesso.

Per quanto riguarda la matrice rifiuti, la variante proposta prevede la riqualificazione di un'area con demolizione di vecchi edifici e realizzazione di nuovi ad uso commerciale.

Si precisa che gli edifici dovranno essere demoliti con modalità selettiva rispettando i criteri definiti dalla DGRV 1773/2013 soprattutto per quanto riguarda la separazione preliminare di eventuali parti contenenti amianto o altre sostanze pericolose. Tutti i rifiuti prodotti da tale intervento dovranno necessariamente essere gestiti ai sensi della normativa vigente.

VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 66/2016

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per la Variante al Piano degli Interventi relativa all'area Gasparello, all'angolo tra via Nuova Trevigiana



Casale e via Verdi, nel Comune di Casale sul Sile (TV).

Pratica n. 3245

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Danilo Michieletto, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 103158 del 15/03/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza in esame la firma digitale non è stata apposta dal dichiarante;

VERIFICATO che è possibile procedere alla istruttoria tecnica con le informazioni già in possesso dell'amministrazione relativamente agli habitat e alle specie oggetto di tutela con le direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

PRESO ATTO che l'intervento prevede la completa demolizione delle strutture esistenti e nella realizzazione di un'area commerciale avente una superficie coperta complessiva di 2496,70 m² e un parcheggio della capienza di 119 posti auto lungo via Nuova Trevigiana Casale;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

VERIFICATO che gli interventi in argomento non cambiano l'idoneità degli ambienti interessati per le specie eventualmente presenti il quanto l'idoneità per le specie rispetto alla tipologia di uso del suolo rimane la medesima;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti



DICHIARA

che per la Variante al Piano degli Interventi relativa all'area Gasparello, all'angolo tra via Nuova Trevigiana Casale e via Verdi, nel Comune di Casale sul Sile (TV) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

E

RACCOMANDA

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 66/2016;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in data 21 giugno 2016, che evidenzia come le opere riguardanti la Variante al Piano degli Interventi area Gasparello nel Comune di Casale sul Sile, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante al Piano degli Interventi area Gasparello nel Comune di Casale sul Sile, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è confermato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.7 pagine.